

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 2477 del 30/12/2015 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SIS/DEL/2015/00006

OGGETTO: Revoca DGR n. 958/2004. Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale"

L'anno 2015 addì 30 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
Presidente V.Presidente Assessore	Assessore Giovanni Giannini

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Bernardo Notarangelo



Il Presidente della Giunta, di concerto con l'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità e dalla Sezione Lavori Pubblici riferisce quanto segue:

Premesso che:

- per regolamentare e supportare l'attività di gestione e controllo sugli investimenti di edilizia sanitaria legati all'attuazione dell'Accordo di programma stralcio Stato-Regioni per l'anno 2004 di cui all'ex art 20 L. n. 67/1988 recante "Programma di intervento, finalizzato all'ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo del S.S.R. in attuazione del Piano di Salute 2002- 2007" è stata adottata la DGR n. 958 del 29 giugno 2004;
- con la suddetta DGR n. 958/2004 è stato approvato il documento allegato recante "Procedure disciplinanti i rapporti tra l'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici per la realizzazione di programmi di Edilizia Sanitaria";
- le suddette procedure definiscono l'iter relativo all'approvazione della progettazione a base di gara, all'ammissione a finanziamento, all'erogazione del finanziamento, all'approvazione di eventuali perizie di variante ed ai controlli per gli interventi di edilizia sanitaria ricompresi nei vari programmi di investimento (art. 20 L. 67/88, L. 135/90, L. 34/96, art. 28 L. 488/99, art. 1 d.lgs. 254/2000, art. 71 L. 448/98, D.L. 450/98 convertito in L. n.39/99);
- con successive deliberazioni della Giunta regionale n. 706/2010 e n. 1608/2014 si è disposto di escludere dalle procedure di cui alla DGR n. 958/2004 gli interventi sanitari ricompresi nel PO FESR 2007/2013, Asse II, Linea 3.1 e nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Benessere e Salute" di cui alla DGR n. 2787/2012, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012, n. 92/2012);
- la suddetta esclusione è stata motivata dalla circostanza che gli interventi di edilizia sanitaria finanziati con le risorse straordinaria ed aggiuntive del Fondo di Sviluppo e Coesione e del PO FESR sono già sottoposti a specifiche e rigorose procedure ad hoc, conformi alla normativa nazionale e comunitaria, di verifica di ammissibilità a finanziamento e di controllo sia in corso d'opera sia a conclusione degli interventi, da parte degli Organi di Controllo ordinariamente previsti per i finanziamenti comunitari (Responsabili vari, Autorità di Gestione, Audit, ecc.) per cui l'applicazione delle procedure di cui alla DGR n. 958/2004 avrebbe costituito un inutile appesantimento del procedimento amministrativo.

Considerato che:

- le procedure di cui alla DGR n. 958/2004 sono tuttora cogenti per gli altri interventi di edilizia sanitaria in corso di realizzazione, con particolare riferimento a quelli finanziati con le risorse ex art. 71 della l.n. 447/98 (Programma di Riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani) ed art. 20 l.n. 67/1988 (Programma di investimenti in edilizia e tecnologie Accordo 2004 e 2007);
- a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", che disciplina dettagliatamente le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici che sono eseguite sotto la diretta responsabilità del responsabile unico del procedimento, si rende necessario apportare alcune modifiche alle procedure approvate con DGR n. 958/2004;
- le suddette modifiche, concordate tra la Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità e la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, sulla base dell'esperienza maturata negli anni di applicazione e delle osservazioni pervenute dai responsabili delle strutture tecniche delle Aziende ed Enti del servizio Sanitario Regionale, hanno lo scopo di:
 - a) meglio definire, in un'ottica di semplificazione amministrativa, di accelerazione delle fasi realizzative e di ottimizzazione delle risorse, l'iter procedimentale applicabile, definendo i tempi dello stesso e le relative responsabilità;
 - b) concentrare la fase di monitoraggio e di controllo delle strutture regionali sulla compatibilità degli interventi con gli strumenti di programmazione in materia sanitaria e sulla ammissibilità a finanziamento, piuttosto che sulla gestione dal punto di vista tecnico, amministrativo e

contabile della fase esecutiva degli interventi di responsabilità esclusiva del RUP dell'Ente attuatore.

c) eliminare visti di controllo sui certificati di pagamento e provvedimenti di omologazione da parte della Sezione Lavori Pubblici, non previsti dal DPR n. 207/2010, in quanto di responsabilità del RUP, riconducendo i compiti della Sezione Lavori Pubblici ad un ruolo di alta vigilanza in accordo con quanto previsto dalla L.R. n. 13/2001. A tal fine, prima dell'avviamento all'esercizio delle opere di che trattasi, sarà assicurato l'espletamento del collaudo tecnicoamministrativo in corso d'opera, con le modalità previste nell'art. 21 della L.R. n. 13/01 in quanto compatibili con la vigente normativa statale.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- approvare il documento "Procedure di gestione degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;
- disporre che le Aziende e gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale si conformino alle procedure di cui sopra dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, secondo le indicazioni operative di dettaglio a cura della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità di concerto con la Sezione Lavori Pubblici;
- **revocare** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia le disposizioni di cui alla DGR n. 958/2004.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) della L.R. 4.2.1997, n. 7

Il Presidente, di concerto con l'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

- **1. approvare** il documento "Procedure di gestione degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;
- 2. disporre che le Aziende e gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale si conformino alle procedure di cui sopra dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, secondo le indicazioni operative di dettaglio a cura della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità di concerto con la Sezione Lavori Pubblici;
- **3. revocare** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia le disposizioni di cui alla DGR n. 958/2004;
- 4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta Vott. MICHELE EMILIANO I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità
(Vito Bavaro)
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(Antonio Pulli)
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
(Giovanni Gorgoni)
Il Direttore Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio
(Barbara Valenzano)
l'Assessore proponente (Giovanni Giannini)
Il Presidente della Giunta
(Michele Emiliano)

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

dott. BERNARDO MOTARANGELO



Procedure di gestione degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale



Art.1. Ambito di applicazione

- 1. Il presente documento disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e le Aziende e gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori di specifici interventi di edilizia sanitaria e/o di ammodernamento tecnologico, beneficiari di finanziamenti statali ai sensi dell'art. 20 della l.n. 67/1988, dell'art. 71 della l.n. 448/98 e della l.n. 135/1990 nonché di altri programmi di finanziamento statale o regionale.
- 2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente documento gli interventi finanziati con le risorse dei fondi strutturali europei nonché del fondo di sviluppo e coesione, in quanto già regolamentati da specifica disciplina.
- Quanto stabilito dalla presenti procedure, in sostituzione di quanto previsto dalla DGR n. 958/2004, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art 2. Definizioni

- 1. Ai fini del presente documento si intende per:
 - a) Ente attuatore: l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o l'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) o l'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Universitario (IRCCS) pubblico beneficiario di finanziamenti statali e/o regionali per interventi di edilizia sanitaria e/o ammodernamento tecnologico.
 - b) *RUP*: responsabile unico del procedimento ai sensi ai sensi del d.lgs. 163/2006 e del DPR n. 207/2010;
 - c) Codice degli Appalti: d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) Regolamento attuativo: DPR n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) Sezione SIS: Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità della Regione Puglia (ossia struttura regionale competente in materia di investimenti sanitaria in caso di riorganizzazione successiva alla adozione del presente documento)
 - f) Sezione LL.PP.: Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia (ossia struttura regionale competente in materia di lavori pubblici in caso di riorganizzazione successiva alla adozione del presente documento)
 - g) Progetto a base di gara: il progetto esecutivo (nel caso di appalto di soli lavori ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. a) del d.lgs. 163/2006), il progetto definitivo (nel caso di appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006) o il progetto preliminare (nel caso di appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del d.lgs. 163/2006).

Art.3. Approvazione del progetto

- 1. L'Ente attuatore procede alla progettazione ed alla realizzazione dell'intervento nel rispetto della normativa nazionale e, in particolare, del Codice degli Appalti e del Regolamento Attuativo. Per quanto non in contrasto con la normativa nazionale sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.13/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- Il progetto a base di gara viene inviato, prima della sua approvazione da parte del Direttore Generale, alla Sezione LL.PP. che esprime formale parere in linea tecnica ed amministrativa entro trenta giorni dalla ricezione.
- 3. I termini di cui al precedente comma 2 si intendono sospesi per una sola volta nel caso in cui la Sezione LL.PP. richieda integrazioni alla documentazione inviata.
- 2. Il Direttore Generale dell'Ente attuatore provvede, con propria deliberazione, all'approvazione del progetto a base di gara sulla base della verifica, validazione ed approvazione tecnica operata dal RUP secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti e dal Regolamento Attuativo. Il suddetto progetto deve recepire le eventuali osservazioni pervenute dalla Sezione LL.PP.

KECIONE



- 3. L'Ente attuatore, al fine della predisposizione della richiesta di finanziamento statale, trasmette al Servizio SIS la deliberazione del Direttore Generale di approvazione del progetto, oltre alla scheda di sintesi dell'intervento, sottoscritta dal RUP che ne attesta la veridicità, contenete almeno le seguenti informazioni:
 - Quadro economico dell'intervento;
 - Cronoprogramma dell'intervento;
 - Previsione del flusso finanziario suddiviso per annualità.

Art. 4. Ammissione a finanziamento

- 1. Il Dirigente della Sezione SIS, verificata la compatibilità dell'intervento con la programmazione sanitaria di concerto con gli altri Servizi del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 4 dell'art. 3
 - a) inoltra la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero competente, in caso di finanziamento statale;
 - b) autorizza con propria determinazione l'ammissione a finanziamento in caso di finanziamento esclusivamente regionale;
- 2. I termini di cui al precedente comma 1 si intendono sospesi nel caso in cui la Sezione SIS richieda integrazioni alla documentazione inviata.
- 3. L'Ente attuatore procede all'aggiudicazione dell'appalto entro 270 (duecentosettanta) giorno dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta ammissione a finanziamento da parte della Sezione SIS, salvo diversa disposizione nell'ambito del programma di investimento.
- 4. Il mancato rispetto del predetto termine dovrà essere giustificato dall'Ente attuatore. La Sezione SIS, esaminata la documentazione prodotta dall'Ente attuatore e valutata la fondatezza delle cause che hanno determinato lo slittamento del termine proporrà al Ministero competente le opportune determinazioni in caso di finanziamento statale.
- 5. All'atto dell'aggiudicazione definitiva l'Ente attuatore trasmette alla Sezione SIS della Regione Puglia la deliberazione di aggiudicazione, il quadro economico rimodulato a seguito dei ribassi di gara ed il cronoprogramma attualizzato.
- 6. Il Dirigente della Sezione SIS provvede con proprio atto dirigenziale alla concessione formale del relativo finanziamento all'Ente attuatore. L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione dell'Ente attuatore.
- 7. Restano escluse dall'ammissibilità a finanziamento le somme ascrivibili a richieste di interessi, di rivalutazioni monetaria o di risarcimento danni.

Art. 5. Erogazione del finanziamento

- 1. All'erogazione del contributo nei confronti dell'Ente attuatore così come determinato all'art. 4 provvede il Dirigente della Sezione SIS con proprio atto come segue:
 - a) erogazione del 5% a seguito di comunicazione di inizio lavori da parte del RUP per spese generali e tecniche ed eventuale anticipazione sui successivi SAL;
 - b) erogazioni intermedie successive nella misura massima del 95% dell'importo totale ammesso a finanziamento (incluso il 5% già erogato), sulla base dei certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) emessi dal RUP e delle ulteriori spese documentate tra quelle previste nel quadro economico del progetto, ivi comprese eventuali perizie anei limiti previsti dalla normativa e dall'importo ammesso a finanziamento.
 - c) erogazione finale a saldo a seguito del provvedimento di omologazione della spesa complessiva dell'intervento da parte del RUP e successiva approvazione finale da parte della Sezione SIS.
- 2. Il RUP è responsabile della conformità e delle veridicità della documentazione corredata alla richiesta di erogazione.
- 3. La documentazione a corredo della richiesta di erogazione deve essere inviata anche al Servizio LL.P verifica la congruenza costruttiva e cronologica delle opere realizzate rispetto a quelle previste in pre



con riferimento alla specifica normativa vigente per i LL.PP. Il servizio LL.PP esprime eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni, comunicandole all'Ente attuatore ed alla Sezione SIS. In assenza di comunicazioni entro il suddetto termine si intende espresso giudizio positivo di coerenza.

Art. 6. Economie di gara

- In esito alle procedure di affidamento dei lavori l'Ente attuatore procede ad approvare e trasmettere alla Sezione SIS ed alla Sezione LL.PP. il quadro economico rideterminato in considerazione dei ribassi di gara e di tutte le economie conseguenti, contenendo gli imprevisti nel limite del 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso di gara.
- 2. Le economie conseguenti, rispetto al finanziamento stanziato, tornano nella disponibilità della Regione.
- 3. L'utilizzo delle economie di gara per interventi complementari e /o perizie di variante strettamente connessi all'intervento principale deve essere espressamente autorizzato dalla Sezione SIS, con le modalità di cui ai successivi articoli.
- 4. Al di fuori dei casi sopra richiamati la Sezione SIS procede agli adempimenti del caso per proporre alla Giunta regionale e, ove applicabile, ai Ministeri competenti il finanziamento di altri interventi a valere sulle economie di gara residue.

Art. 7. Varianti

- 1. Le varianti in corso d'opera sono consentite esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 commi 1 e 3 del Codice degli Appalti.
- 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 132 del Codice degli Appalti.
- 3. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'articolo 132 comma 1 del Codice degli Appalti, consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al RUP che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
- **4.** Sono inoltre approvate dal RUP, previo accertamento della loro imprevedibilità, le variazioni di cui all'art. 132 comma 3 (cfr. art 161 del Regolamento attuativo).
- 5. Ai fini della ammissibilità a finanziamento e delle relativa erogazione delle somme da parte della Sezione SIS, le eventuali perizie di variante, nei casi previsti al comma 1 dell'art. 132 del Codice degli appalti, devono trovare copertura nella voce imprevisti del quadro economico dell'intervento, che non può superare il limite del 10% dell'importo del contratto di appalto così come determinato a seguito della aggiudicazione o, per le somme eccedenti nei limiti di legge, previo apposito finanziamento autorizzato dalla Sezione SIS anche utilizzando le economie di gara.
- 6. L'ammissibilità a finanziamento delle perizie di variante è soggetta a specifica approvazione da parte della Sezione SIS previo parere della Sezione LL.PP. da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta e dalla trasmissione degli atti progettuali integrati da apposito quadro comparativo pre e post perizia.
- 7. I termini di cui al precedente comma 6 si intendono sospesi per una sola volta nel caso in cui la Sezione LL.PP. richieda integrazioni alla documentazione inviata.

Art. 8. Lavori complementari

- 1. L'esecuzione di lavori complementari è consentita esclusivamente nei casi previsti dall'art. 57 comma 5 lett. a) del Codice degli Appalti
- 2. I lavori complementari, nel limite del 50% dell'importo di appalto come previsto dal citato art. 57 comma 5 lett a), sono finanziabili esclusivamente con le economie di gara.
- 3. L'ammissibilità a finanziamento dei lavori complementari è soggetta a specifica approvazione da parte del la Sezione SIS previo parere della Sezione LL.PP. da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta e trasmissione degli atti progettuali volto ad accertare la sussistenza della condizioni tecniche di cui alle lettere a1) e a2) del comma 5 dell'art. 57.



- 4. I termini di cui al precedente comma 6 si intendono sospesi per una sola volta nel caso in cui la Sezione LL.PP. richieda integrazioni alla documentazione inviata.
- 5. Per quanto attiene le fasi di erogazione del finanziamento per i lavori complementari si procede secondo quanto stabilito all'art. 5.

Art. 9. Debiti Informativi

- 1. L'Ente attuatore oltre alle comunicazioni di cui ai precedenti articoli è tenuto a trasmettere alla Sezione SIS con cadenza semestrale apposita scheda di monitoraggio dell'intervento, secondo il modello predisposto dalla stessa Sezione
- 2. L'Ente attuatore è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente alla Sezione SIS tutte le informazioni richieste necessarie per il soddisfacimento degli obblighi informativi verso i Ministeri competenti.
- 3. L'Ente attuatore è tenuto inoltre ad utilizzare eventuali strumenti informativi di monitoraggio e raccolta della documentazione messi a disposizione dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010.
- 4. Salvo quanto diversamente disposto tutte le comunicazioni devono avvenire mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 82/2005.

Art. 10. Controlli ed ispezioni

- 1. Il Servizio SIS si riserva la possibilità di effettuare a campione, previo accordo con la Sezione LL.PP., controlli ed ispezioni in loco volti a verificare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori.
- 2. Resta nella facoltà della Sezione LL.PP. disporre visite ispettive ad hoc ove ne ravvisi la necessità ai fini delle competenze previste nel presente atto.

Art. 11. Obblighi dell'Ente attuatore

- 1. Il RUP, ad integrazione delle funzioni previste dal Codice degli Appalti e del Regolamento Attuativo, svolge ai fini del programma di finanziamento i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti-cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al *project management*;
 - b) organizza, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente alla Sezione SIS gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione.

Art. 12. Sanzioni e poteri di revoca

- 1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuare incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, a regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
- 2. Le tempistiche indicate nel cronoprogramma attualizzato dell'intervento di cui all'art. 3 sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
- 3. Oltre al caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal comma 3 dell'art. 4 allorquando il ritardo superi 120 giorni, in assenza di giustificati motivi, il Dirigente della Sezione SIS procede con proprio atto alla revoca del finanziamento.



- 4. Eventuali ritardi non giustificati, maturati rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma attualizzato di cui all'art. 3, comportano nei confronti dell'Ente attuatore l'applicazione nella misura massima delle penali previste dal Regolamento Attuativo. L'applicazione delle penali nei confronti dell'Ente attuatore disposta da parte del Dirigente della Sezione SIS comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
- 5. Nel caso di grave ritardo, inerzia o inadempimento tale da compromettere la realizzazione stessa dell'intervento e/o la sua compatibilità con la programmazione sanitaria, la Sezione SIS, invita il soggetto attuatore ad adempiere entro un termine massimo di giorni 60 (sessanta), pena la revoca totale del finanziamento e fatta salva la possibilità di applicare le sanzioni di cui al comma precedente.
- 6. La revoca del finanziamento di cui al precedente comma comporta la restituzione da parte dell'Ente attuatore di tutte le somme anticipate e non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento per i danni arrecati.
- 7. E' facoltà della Regione revocare il finanziamento concesso anche nel caso di gravi ritardi nell'avvio dei lavori che non siano imputabili all'Ente attuatore.

Art. 13. Disposizioni di salvaguardia

- 1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
- 2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dei programmi di finanziamento di cui all'art. 1.

Art. 14 Collaudi

1. Ai fini dell'avviamento all'esercizio delle opere realizzate con i lavori oggetto del presente atto, sarà assicurato l'espletamento del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, disposto con le modalità previste nell'art. 21 della L.R. n. 13/01 in quanto compatibili con la vigente normativa statale.

Art. 15 Disposizioni transitorie

- 1. Le presenti direttive si applicano a tutte le fasi dell'intervento (progettazione ed esecuzione dei lavori) nei casi in cui alla data di cui all'art. 1 comma 3 non sia stato ancora approvato dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato alla DGR n. 958/2004, il progetto a base di gara.
- 2. Per gli interventi per i quali alla data di cui all'art.1 comma 3 il Dirigente della Sezione LL.PP. abbia già provveduto alla approvazione del progetto secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato alla DGR n. 958/2004, le presenti direttive si applicano, in relazione all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 5, in corso d'opera a decorrere dalla prima richiesta di erogazione successiva alla data di cui all'art 1 comma 3.
- 3. Per le varianti ed i lavori complementari già approvati alla data di cui all'art.1 comma 3 dal Dirigente della Sezione LL.PP. ai sensi dell'art. 9 dell'allegato alla DGR n. 958/2004, non si applica quanto disposto all'art. 7 ed all'art.8.
- 4. Quanto disposto all'art. 6 in relazione alle economie di gara si applica a tutti gli interventi indipendentemente allo stato di avanzamento, fatto salvo per l'utilizzo delle economie già espressamente approvate alla data di cui all'art. 1 comma 3.
- 5. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1 il Servizio SIS provvede su base di necessità ad adottare atti di ricognizione dello stato di avanzamento degli interventi, dei quadri economici, delle varianti approvate e dell'utilizzo delle economie di gara.

Il presente allegato si compone di n. 6 pagine.

Il Dirigente della Sezione SIS

Allegato unico alla deliberazione

n. 2477

del 30 DIC. 2015

composta da n 6 (Sei) facciate

Il Segretario della G.R. Il President

dott. BERNARDO MOLADANGELO dett. Milatel

Il Presidente